

STATUTO

**GRAN MENU' IMPRESA
SOCIALE DI RISTORAZIONE E
SERVIZI - COOPERATIVA
SOCIALE
ABBREVIATA "GRAN MENU' -
IMPRESA SOCIALE"
IN SIGLA "GRAN MENU' -
COOPERATIVA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA FELICE PIACENZA 11

Numero REA: BI - 162546

Codice fiscale: 01764300024

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 32.772 DELLA RACCOLTA

STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Biella (BI), la società cooperativa denominata “**Gran Menù Impresa Sociale di Ristorazione e Servizi – Cooperativa Sociale**” o “**Gran Menù – Impresa Sociale**” o “**Gran Menù – Cooperativa Sociale**”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La cooperativa applica altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Legislativo 112 del 3 luglio 2017 in materia di impresa sociale e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Mutualità prevalente e requisiti di non lucratività

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
- c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 5 - Scopo mutualistico

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art 1 primo comma lettera b) legge 381/1991, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e, in particolare, alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della Legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

A tal proposito è esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 6 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto di terzi attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, di servizi ed in particolare:

- a) assumere lavori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria presso enti pubblici e privati, ditte private e privati cittadini;
- b) assumere lavori di manovalanza e giardinaggio presso enti pubblici e privati, ditte private e privati cittadini;
- c) svolgere attività artigianali, specializzate e di manovalanza, in qualunque settore;
- d) svolgere attività nel settore della ristorazione collettiva, gestire mense, servizi bar, anche con macchine automatiche e altre tecnologie;
- e) produrre, lavorare, commercializzare, sperimentare ogni tipo di prodotto in proprio o per conto terzi, privati o pubblici;
- f) esercitare l'attività agricola, zootecnica, forestale, ortofrutticola, floreale, vivaistica, su terreni propri, di soci o di enti pubblici, morali, assistenziali o privati;
- g) svolgere attività di facchinaggio e trasporto di cose o persone anche per conto terzi;
- h) gestire strutture socio assistenziali, educative, sportive e ricreative, prestare attività connesse e collegate, complementari e affini;
- i) svolgere attività nel settore dell'istruzione professionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed economico dei propri soci e dei soci di altre cooperative;
- l) svolgere servizi amministrativi e contabili per conto terzi;
- m) collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo;
- n) partecipare a Cooperative Sociali per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;
- o) svolgere tutte le attività lavorative miranti alla lotta a tutte le dipendenze, all'emarginazione sociale, alla riduzione dell'handicap ed a prevenire e contrastare la sofferenza fisica e psichica.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

TITOLO III - SOCI ORDINARI

Art. 7 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate, inserite ai sensi dell'art 4 secondo comma legge 381/1991.

Queste ultime devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche ai fini del finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della partecipazione sottoscritta.

Art. 8 - Categorie di soci

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- b) volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) speciali di cui all'articolo 9;
- d) soci sovventori.

Art. 9 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, può stabilire:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la partecipazione che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis c.c..

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 16 del presente statuto.

Il periodo di permanenza del socio nella categoria speciale è considerato periodo di prova a tutti gli effetti.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come

previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 16.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
 - d) il valore nominale della partecipazione che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
 - e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 47 del presente statuto
- se persona giuridica:
 - a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale,
 - b) il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale
 - c) in allegato copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dall'Organo di Controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Art. 11 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Versamento quote di partecipazione

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota di partecipazione dichiarata sulla

domanda di ammissione, il cui valore nominale potrà oscillare da un minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento della partecipazione sottoscritta deve essere effettuato con le modalità ed i tempi stabiliti nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo consenso dell'organo amministrativo.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Art. 13 - Obblighi e facoltà del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle partecipazioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo 12;
- del contributo di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione volontaria o giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 47.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 senza la prevista autorizzazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- i) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento con le modalità previste per il periodo di prova durante il periodo di permanenza nella categoria speciale;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 47.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 - Risoluzione ulteriore rapporto di lavoro

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

Art. 18 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 32, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili,

emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

Art. 19 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 11.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 18.

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente

Ai sensi dell'art. 2536 c.c., il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle partecipazioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 22 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- il monte ore lavorate
- l'inquadramento lavorativo

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- c. in forma liquida;
- d. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- e. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV;

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 23 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies d.a.t. c.c..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

Art. 24 - Soci sovventori

Ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 8, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere ammessi con qualifica di "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa, fatta salva la possibilità di offrire tali strumenti finanziari in sottoscrizione anche ai soci cooperatori.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 25 - Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote di partecipazione trasferibili a terzi del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, confluiscono nel Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

Art. 26 - Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote di partecipazione destinate ai sovventori, dette partecipazioni possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote di partecipazione deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A/R, l'ammontare complessivo delle quote di partecipazione poste in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le partecipazioni, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie partecipazioni al soggetto da lui indicato.

Art. 27 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote di partecipazione destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di sottoscrizione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali diritti particolari attribuiti alle partecipazioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle partecipazioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

La decisione dei soci stabilisce altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle partecipazioni di sovvenzione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di diritti particolari, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale detenuto dai soci sovventori sarà ridotto soltanto per la parte di perdite eccedenti il capitale detenuto dai soci cooperatori.

In caso di liquidazione della cooperativa le partecipazioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle partecipazioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di emissione o, se approvato, dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 28 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle partecipazioni di sovvenzione a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 29 - Quote di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in sottoscrizione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i diritti particolari stabiliti dal precedente articolo 27.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità

attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 30 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di partecipazioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
 - 2) dalle partecipazioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 25 del presente statuto;
 - 3) dalle quote di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 29;
 - 4) dalle partecipazioni dei soci volontari, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 32 e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447-bis e ss c.c..

Art. 31 - Caratteristiche delle partecipazioni cooperative

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 47.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le partecipazioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

Art. 32 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall' 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori e dai possessori di strumenti finanziari, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria .

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 33 - Organi Sociali

Sono Organi della Società Cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Organo di Controllo.

Art. 34 - Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017;
3. la nomina, la revoca e la determinazione del numero degli Amministratori e gli eventuali compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017;
4. la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dell'Organo di Controllo e la determinazione del relativo compenso, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017;
5. la delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione; in occasione della prima convocazione di pronuncia assembleare successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
6. le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano

una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
8. l'approvazione dei regolamenti interni;
9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
10. l'emissione delle partecipazioni di sovvenzione;
11. la delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c..

In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 7, 10 - salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege - e 11 devono essere verbalizzate da notaio.

Art. 35 - Modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è comunicato, o con le modalità richieste dal socio: lettera, fax, e-mail, circolare interna o altra forma prevista dalla normativa vigente, o con altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte del socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o con pubblicazioni su strumenti di informazione individuati dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativo e di Controllo.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, ove nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 36 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle partecipazioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con

diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea di società a responsabilità limitata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Art. 37 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 38 - Deroghe al voto per testa

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 27 del presente statuto.

Art. 39 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci operatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 (cinque) Soci oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 27 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci operatori ovvero tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi. Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli

organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 41 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Ai sensi dell'art 2544 c.c. il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati particolari incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell'Organo di Controllo.

Art. 42 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relative partecipazioni;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, c.c.;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle partecipazioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. redige i bilanci consuntivi e relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle partecipazioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- f. redige, ove previsto per legge, il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Art. 43 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta,

con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, la cui presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 44 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i soggetti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Al Presidente, in particolare, competono:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c) gli adempimenti previsti dall'art. 2383, quarto comma, c.c. per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e dall'art. 2400, terzo comma, c.c. per l'iscrizione dell'eventuale nomina e cessazione dell'Organo di Controllo.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VII - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 45 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

E' in ogni caso obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'Organo di Controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti. Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti della società.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 46 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato

- ai sensi del precedente articolo 32, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristoro
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 47 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo informale di conciliazione, secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei soci. Ove non risolte, le controversie oggetto del presente articolo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Biella, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Biella che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Biella, 21 Gennaio 2020

Visto per l'inserzione:

- Massimo GHIRLANDA Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED AGLI ALLEGATI.

BIELLA, 24 GENNAIO 2020